



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)

Segreteria Organi Istituzionali
Piazza Margherita di Savoia, 10
tel. 0803494326

REGOLAMENTO

**PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI
CONFRONTI DI ATTI DI CONCUSSIONE – ESTORSIONE – USURA**
(Approvato con D.C.C. n. 64 del 12/12/2014)

ART. 1 – Finalità e destinatari

1. L'Amministrazione comunale, al fine di continuare l'impegno a sostegno della cultura della legalità, intende istituire, in conformità alla Legge 27/01/2012, n. 3, misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di concussione, estorsione ed usura.
2. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, aventi un numero di dipendenti inferiori a quindici o fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste concessive e/o estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - a) Contributo annuo, per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta, pari all'Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta dalla vittima, della TASI, della TARI, della TOSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità e affissioni, nonché di eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti dalla vittima e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente;
 - b) Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per tributi pregressi.

ART. 2 – Condizioni

1. Le agevolazioni sono concesse a condizione che:
 - a) La vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste concessive, estorsive e/o usuraie;
 - b) La vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli art. 10 e 10 quater, secondo comma, della citata legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

ART. 3 – Agevolazioni

Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con la quale la vittima fornisce all'Autorità Giudiziaria informazioni scritte e orali su reati inerenti richieste concessive, estorsive e/o usurarie commesse da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi locali iscritti al ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui all'articolo precedente..

ART. 4 – Istanze e procedimento

1. Le agevolazioni verranno concesse, con deliberazione di Giunta Comunale, dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria indicata all'art. 2 del presente regolamento;
2. La deliberazione perde efficacia e il contributo previsto non sarà liquidato nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

ART. 5 – Sanzioni

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 1 che non abbia informato le Autorità Giudiziarie o che è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali;
2. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1;
3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito di accertamento dei fatti con sentenza anche non definitiva.

ART. 6 – Norma transitoria

Rientrano tra i beneficiari di questo regolamento i soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, hanno già presentato istanza d'accesso al fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsto dalle leggi in vigore.